



IL NUOVO REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONI (CPR) UNA INTRODUZIONE ED I PRINCIPI

Ing. Emanuele RENZI

PhD in Structural Engineering

Head of Division V of Servizio Tecnico Centrale – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Member of the Italian Delegation in the WP for CPR at Consilium

Member of Italian Delegation at Standing Committee for Construction

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale



Il panorama normativo: opere e prodotti

Regole sulle opere
Stati membri

Regole sui
prodotti da
costruzione

UE + Stati Membri

L.1086/71, L.64/74,
D.Lgs.112/98
DPR380/01,
L186/04, etc

- **Norme Tecniche per le Costruzioni**
(NTC) opere e prodotti strutturali - RE1

Dir. 89/106/CE
DPR 246/93

**Reg(UE) 305/11
CPR**

(1)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale



MATERIALI E PRODOTTI : Impiego

La CPD (DPR 246/93) ed oggi il CPR disciplinano la **"LIBERA CIRCOLAZIONE"** dei prodotti

Le **regole sulle opere** (progettazione delle opere e impiego dei prodotti) sono competenza degli Stati Membri (L.1086/71, L.64/74, DPR380/01, NTC).

Pertanto un'opera deve essere **progettata e realizzata** in conformità alle regole nazionali.

Di conseguenza ogni materiale o prodotto **impiegato** nell'opera deve essere tale da garantire la conformità dell'opera stessa alle regole nazionali di progettazione ed esecuzione (es: specifiche caratteristiche per le zone sismiche e/o classi/valori limite di utilizzo, modalità di installazione, prove di accettazione, prove di collaudo, etc.)

(2)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale



Il CPR

4.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88/5

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

GUUE Lunedì 4 aprile 2011, n L 88
Entrata in vigore: 20 gg dopo la pubblicazione in GUUE
24 aprile 2011
Applicabile "a regime" dal 01 luglio 2013

(3)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale



II CPR – CONTENUTI E STRUTTURA

Considerando (1-58)

CAPO I – Disposizioni Generali (artt. 1-3)

CAPO II – Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE (artt. 4-10)

CAPO III – Obblighi degli operatori economici (artt. 11-16)

CAPO IV – Specifiche Tecniche armonizzate (artt. 17-28)

CAPO V – Organismi di Valutazione Tecnica (artt. 29-35)

CAPO VI – Procedure Semplificate (artt. 36-38)

CAPO VII – Autorità Notificanti ed Organismi Notificati (artt. 39-55)

CAPO VIII – Vigilanza sul Mercato e Procedure di Salvaguardia (artt. 56-59)

CAPO IX – Disposizioni Finali (artt. 60-68)


Allegato I – Requisiti di Base delle Opere di Costruzione

Allegato II – Procedura per l'adozione del Documento di Valutazione Europea

Allegato III – Dichiarazione di Prestazione

Allegato IV – Aree di Prodotto e Requisiti dei TABs

Allegato V – Valutazione e Verifica della costanza della prestazione.



I Principi chiave del CPR

Il CPR si basa sui seguenti principi/obiettivi (come parte dell'iniziativa "better regulation" promossa dalla CE):

- **Chiarimento** dei concetti base e dell'uso del marchio CE per i PdC;
- **Semplificazione** del vigente sistema basato sulla Direttiva 89/106/CEE (CPD) (per esempio considerando procedure semplificate per PM/Micro Imprese)
- Incremento della **Credibilità** dell'intero sistema (ad esempio mediante nuovi e più rigorosi requisiti per gli organismi coinvolti nella verifica della costanza della prestazione dei PdC)
- Incremento dell'**Armonizzazione** nell'ambito dell'UE delle condizioni per la commercializzazione dei PdC

Il tutto sulla base della più che ventennale esperienza della CPD

(5)

Il Negoziato ed il compromesso politico del CPR

Proposta della <u>Commissione UE</u> a PE e Consiglio:	23 maggio 2008
Parere del <u>Parlamento</u> in Prima lettura:	24 aprile 2009
Parere del <u>Comitato Economico e Sociale</u> :	25 febbraio 2009
Adozione della Posizione del <u>Consiglio</u> (Prima Lettura):	13 settembre 2010
<u>Compromesso politico in COREPER</u> in Seconda lettura:	8 dicembre 2010
Parere del <u>Parlamento</u> in Seconda lettura:	18 gennaio 2011
Parere della <u>Commissione</u> in Seconda lettura:	28 febbraio 2011
Adozione della Posizione del <u>Consiglio</u> (Seconda Lettura):	28 febbraio 2011
Pubblicazione in GUUE	04 aprile 2011

mercato dei PdC
[Commissione]

Sicurezza e Qualità
delle opere
[PE + molti SM]

"Compromesso politico" per il CPR

(6)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

Lo strumento legislativo IL REGOLAMENTO UE

Rispetto alla Direttiva **IL REGOLAMENTO UE:**

- è immediatamente efficace (in ogni sua parte) in tutti gli stati membri senza la necessità di trasposizioni (recepimenti) nazionali;
- limita fortemente differenti implementazioni da parte degli SM ;
- garantisce un *linguaggio tecnico comune*;
- impone obblighi diretti alle autorità degli SM

"Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."


Sarà necessaria comunque una "*attuazione*" nazionale. Le tre amministrazioni tradizionalmente coinvolte hanno già avviato un apposito tavolo tecnico

ARMONIZZAZIONE

(7)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale



Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE

Art.1 - Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

La marcatura CE non è una attestazione di conformità ad una specifica tecnica.
La Marcatura CE rappresenta una metodologia armonizzata per

- valutare
- provare
- calcolare
- esprimere
- garantire
- ed infine dichiarare

le prestazioni di un PdC

Si valutano e dichiarano le prestazioni delle caratteristiche essenziali dei prodotti, stabilite nelle specifiche tecniche (Art.3).

(8)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale



Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE

Il Documento fondamentale sarà la **Dichiarazione di Prestazione** DoP (Artt. 4, 5 e 6), [e non la Dichiarazione di Conformità CE prevista dalla CPD]

Obiettivo della CPR è corredare il PdC – ai fini della libera circolazione nello SEE - con una Dichiarazione delle Prestazioni del prodotto effettuata secondo metodologie armonizzate (definite tramite le specifiche tecniche armonizzate) ed espresse secondo un linguaggio comune europeo

La DoP è lo strumento che deve essere consapevolmente utilizzato dall'utilizzatore (installatore, progettista, D.L. etc...) al fine della valutazione dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto.

CHIARIMENTO

(9)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale



Requisiti Base delle Opere

Art.3.2 – Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate *in funzione dei requisiti di base delle opere*

ALLEGATO I : *Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.*

1. Resistenza meccanica e stabilità,
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene salute ed ambiente
4. Sicurezza **ed accessibilità** nell'uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
- 7. Uso sostenibile delle risorse naturali**

Appendice I – si introduce un nuovo BWR
n.7 – Sustainable use of natural resources

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale



Il cuore del CPR: l'obbligo della DoP

Art.4 – Dichiarazione di Prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante **redige una dichiarazione di prestazione** all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una HS o è conforme a un ETA, **le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali**, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, **possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione**, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.

Principio Generale: **La DoP è obbligatoria** per prodotti coperti da HS o da un ETA

fortemente richiesto dal PE e dalla maggioranza degli SM in Consiglio, accettata dalla commissione nell'ambito del compromesso politico che si completa con le deroghe dell'articolo 5 e con le procedure semplificate (Artt. 36-38)

COMPROMESSO

(11)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale

Il cuore del CPR: DEROGHE all'obbligo della DoP

Art.5 – Deroghe alla redazione della Dichiarazione di Prestazione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

- a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un **unico esemplare** o su **specifiche del committente** in un **processo non in serie** a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, **COMPROMESSO**
- b) il prodotto da costruzione sia **fabbricato in cantiere** per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
- c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con **metodi tradizionali** o con **metodi atti alla conservazione del patrimonio** e mediante un **procedimento non industriale** per l'appropriato **restauro di opere di costruzione formalmente protette** come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Cosa deve essere dichiarato

Art.6 – Contenuto della DoP

1. La DoP descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. (...)

3. La DoP contiene altresì: (...)

- c) la prestazione di **almeno una** delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
- d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente **all'articolo 3, paragrafo 3**;
- e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, **tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato**;

f) per le **CHIARIMENTO** cate... la prestazione, le lettere... del **ARMONIZZAZIONE**

Art.3.3 - Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata **la Commissione**, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, **stabilisce mediante atti delegati** conformemente all'articolo 60 **le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato**.

Fornitura della DOP ed Obblighi del Fabbricante

- **Art. 7.1** E' fornita una copia della DoP per ciascun PdC, in formato cartaceo o **su supporto elettronico**;
- **Art.7.2** copia cartacea obbligatoria su richiesta del destinatario;
- **Art. 7.3** consentita DoP su web alle condizioni che devono essere fissate dalla CE.
- **Art.7.4** DoP nella lingua richiesta dallo SM ove il prodotto è messo a disposizione:
- **Art. 8 Principi Generali ed uso della Marcatura CE (art.30 del Reg.765/2008).**
- **Art.11 Obblighi dei fabbricanti**
 - I fabbricanti redigono una DoP (conform artt.4-6) ed appongono la marcatura CE (confr. Artt.8-9);
 - Come base della DoP redigono la documentazione tecnica
 - Conservazione della documentazione: 10 anni;
 - Assicurano procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata -> FPC (prove a campione, reclami, non conformità, registro del fabbricante, etc.);
 - Assicurano l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti;
 - Forniscono istruzioni ed informazioni sulla sicurezza (in lingua comprensibile);
 - Intraprendono autonomamente misure nei confronti di prodotti non conformi e/o pericolosi;
 - Forniscono tutte le informazioni su richiesta (motivata) della Autorità competenti.
- **Mandatari (Art 12). Importatori (Art 13). Distributori (Art 14)**

Specifiche tecniche armonizzate

Norme armonizzate (Arts. 17- 18)

Documento per la Valutazione Europea (Arts. 19 – 25, Annex II)

Valutazione Tecnica Europea (Arts. 26)

Regole complete per la :

- **predisposizione, contenuti, valutazione e pubblicazione** (da parte della CE) ed **obiezione** (da parte degli SM e CE) per le specifiche tecniche armonizzate (HS ed EAD)

- un ETA **Valutazione (Assessment) Tecnica Europea** (non più Benestare/Approval) deve essere **sempre** basato su un documento di riferimento trasparente: **Il Documento per la Valutazione Europea (EAD)** (nel quadro della CPD ci sono due possibili documenti alla base di un ETA: gli ETAGs ed i CUAPs)

- Procedura per l'adozione di un EAD -> Art.20 + ANNEX II (*trasparenza, tempi definiti, confidenzialità se necessaria, partecipazione e allegialità fra i TABs*)

SEMPLIFICAZIONE

CREDIBILITA'

(15)

Organismi coinvolti nella valutazione

Organismi di Valutazione Tecnica *Technical Assessments Bodies* TABs (Arts. 29-35 – Annex IV)

Autorità notificante ed Organismi Notificati NB (Arts.39-55)

- criteri più rigorosi per la designazione degli organismi coinvolti nella valutazione e verifica della costanza della prestazione dei PdC (NBs e TABs);
- Massimo livello di trasparenza nell'attività di NBs e TABs;
- Designazione dei TABs per (una o più) *area di prodotto* (Art.29);
- Nuova Organizzazione per la Valutazione tecnica (OTAB ? Sostituirà l'EOTA) co-finanziata dall'UE
- la *Valutazione* ed il *controllo* dei NB **può essere affidato agli organismi nazionali di accreditamento di cui al Reg(CE) 765/08.** (Art.40.2)
- L'autorità notificante (SM) rimane responsabile di **organizzare ed eseguire** le procedure necessarie per la notifica dei NB (Art.40.1)

CREDIBILITA'

(16)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

Procedure semplificate

Documentazione Tecnica Appropriata –ATD (Art.36)

Micro-Imprese (Art.37)

Alter procedure semplificate – STD (Art.38)

Principio: le procedure semplificate non si applicano per i prodotti rilevanti per la sicurezza delle opere

- Il fabbricante può sostituire le ITT o le ITC mediante la Documentazione Tecnica Appropriata quando:

- sono applicabili il Without Testing/Calculation or Without Further Testing/Calculation
- Il prodotto è stato già provato da altri soggetti;
- Il sistema è composto da componenti (già sottoposti a prove)

Se si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1 o 1+ (prodotti rilevati per la sicurezza), la Documentazione Tecnica Appropriata deve essere verificata dal NB

-Procedure semplificate per le **Micro-Imprese** (< 10 dipendenti, bilancio annuale < 2M€): solo per prodotti per i quali siano applicabili i sistemi 3 e 4:

- Per prodotti coperti da HS e fabbricati in **unico esemplare** o su specifica del committente in un **processo non in serie** a seguito di specifica ordinazione (...) una **Documentazione Tecnica Specifica STD** può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione, dimostrando la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza con le procedure fissate dalla HS. Se si applica il sistema 1 o 1+ la STD deve essere verificata dal NB.

SEMPLIFICAZIONE

CREDIBILITA'

Consiglio

Superiore

Servizio Tecnico Centrale

Sorveglianza sul mercato e procedure di salvaguardia

Procedure nazionali per PdC che comportano rischi (Art.56)

Procedura di salvaguardia dell'Unione (Art.57)

PdC conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza (Art.58)

Non conformità formale (Art.59)

-La Sorveglianza sul Mercato è Competenza/Responsabilità degli SM

-Si applica il *New Legal Frame*, **Req(CE) 765/2008** (Appl.:1.1.2010) che prevede:

- Gli SM devono istituire e comunicare le **Autorità di Vigilanza sul mercato**;
- La vigilanza sul mercato deve assicurare che i prodotti (1) siano conformi alla normativa armonizzata applicabile; (2) siano sicuri; (3) siano correttamente marcati CE;
- Gli SM prevedono **Programmi di vigilanza sul mercato** (comunicati alla CE)

- Il CPR fornisce indicazioni aggiuntive per i PdC

ARMONIZZAZIONE

CREDIBILITA'

(18)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

Sorveglianza sul mercato e procedure di salvaguardia

Art. 56 – Procedura nazionale per prodotti che comportano rischi

-La valutazione del prodotto può essere effettuata quando le A.V. *hanno sufficienti ragioni per credere* che un PdC non soddisfa la prestazione dichiarata e comportino un rischio in merito al rispetto dei BWR;

- L'Operatore economico deve adottare le adeguate misure correttive / se inadempiente misure imposte dalla A.V.;

- Se necessaria (portata sovranazionale) informazione a CE ed altri S.M. (eventuali obiezioni)

Art. 57 – Procedura di Salvaguardia dell'Unione

- Gli altri SM e la CE possono adottare misure di salvaguardia contro misure adottate da una A.V.

Art.58 – Prodotti conformi che comportano un rischio

- Appropriate misure possono essere prese anche nei confronti di prodotti conformi ma che comunque presentino un rischio rispetto a BWR o alla salute e sicurezza delle persone (informazione a CE ed altri SM)

Art. 59 – Non conformità formale

-Appropriate misure possono essere prese anche nei casi di *non conformità formale*:

- Marcatura CE non conforme o assente;
- DoP non conforme;
- Documentazione tecnica assente o incompleta.

Entrata in vigore

Articolo 68 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La maggior parte del CPR potrà essere applicato dal 1 Luglio 2013.

20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE si applicano immediatamente:

Art.s 1 and 2 – Oggetto e *Definizioni*

Art.s 29-35 and Appendix IV - *TABs*;

Art.s 39-55 - *NBs*

Art. 64 - *SCC*

Consiglio Superiore del LL.PP.- Servizio Tecnico Centrale

Ing. Emanuele Renzi

Dirigente della V Divisione

emanuele.renzi@mit.gov.it

... grazie per l'attenzione

(20)

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale